

Edizione di martedì 30 Giugno 2020

CASI OPERATIVI

Auto in leasing assegnata all'amministratore: impatti dichiarativi
di **EVOLUTION**

DICHIARAZIONI

Differiti i termini per il versamento delle imposte
di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

Decreto Rilancio: la riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni
di **Stefano Rossetti**

IVA

Cessioni comunitarie e partita Iva del cessionario
di **Roberto Curcu**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Le società di partecipazione non finanziaria: definizione e regole fiscali applicabili
di **Federica Furlani**

RASSEGNA RIVISTE

Il processo di valutazione delle rimanenze di una azienda vitivinicola
di **Emanuele Arrighetti**

CASI OPERATIVI

Auto in leasing assegnata all'amministratore: impatti dichiarativi di EVOLUTION

DIGITAL Seminario di specializzazione

IL PLAFOND PER GLI ESPORTATORI ABITUALI E GLI ALTRI STRUMENTI PER OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEL CREDITO IVA

[Scopri di più >](#)

Si chiede come debba essere compilato il modello RedditiSC 2020 in caso di riprese fiscali relative ad un'autovettura acquisita mediante contratto di leasing ed assegnata ad un amministratore non professionista.

L'articolo 164 Tuir disciplina la deducibilità dei costi sostenuti dai soggetti Ires in relazione ai veicoli impiegati nell'ambito dell'attività d'impresa.

In particolare, l'articolo 164, comma 1 lettera b-bis del Tuir prevede che i costi relativi ai veicoli assegnati ai lavoratori dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta sono deducibili nella misura del 70% senza applicazione dei limiti di costo pari:

- ad euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli, euro 2.065,83 per i ciclomotori in caso di acquisto. In ipotesi di acquisizione del mezzo mediante contratto di leasing, invece, non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo dei veicoli che eccede i limiti prima citati;



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

DICHIARAZIONI

Differiti i termini per il versamento delle imposte

di Lucia Recchioni



The graphic banner features a blue header with the word 'DIGITAL' and a white sub-header 'Seminario di specializzazione'. The main title 'LA HOLDING A FINE 2020' is displayed in large blue letters. Below it, a blue button-like element contains the text 'Scopri di più >'. The background has abstract blue and white geometric shapes.

È stato pubblicato ieri, 29 giugno, sulla **Gazzetta Ufficiale n. 162**, il **D.P.C.M. 27.06.2020** che sposta dal 30 giugno al **20 luglio** il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle **imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva**. Come noto, è di conseguenza possibile versare le imposte, entro il **20 agosto 2020**, con la **maggiorazione dello 0,40%**.

La proroga trova applicazione **nei confronti dei seguenti contribuenti**:

- **soggetti che applicano gli Isa,**
- **soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli Isa, compresi i contribuenti che adottano il regime di cui all'[articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011](#) e il regime forfettario di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#).**
- **soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli [articoli 5, 115 e 116 Tuir](#) (le quali svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito).**

La proroga era stata già annunciata, lo **scorso 22 giugno**, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il **comunicato stampa n. 147**.

Con il suddetto comunicato è stato precisato che la proroga, quest'anno, è stata ritenuta necessaria in considerazione **dell'impatto dell'emergenza Covid-19** sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, **sull'operatività degli intermediari**.

Se, rispetto agli anni precedenti, **non si riscontrano elementi di novità**, è tuttavia necessario ricordare che **l'[articolo 106, comma 1, D.L. 18/2020](#)** (c.d. Decreto Cura Italia), nel prevedere la **possibilità di approvare il bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dello stesso**, ha inciso anche sui **termini di versamento delle imposte**.

Giova infatti sottolineare che, ai sensi dell'[articolo 17 D.P.R. 435/2001](#), i versamenti devono

essere effettuati **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**, sicché il termine ordinario, indipendentemente da qualsiasi proroga, **dove essere individuato nel giorno 31 luglio 2020** per le società che approveranno il bilancio nel mese di giugno (*"I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso"*).

Sarà conseguentemente possibile effettuare il **versamento entro il 31 agosto, versando la maggiorazione dello 0,40%**.

AGEVOLAZIONI

Decreto Rilancio: la riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

di Stefano Rossetti

DIGITAL Seminario di specializzazione

SISMA BONUS E RISPARMIO ENERGETICO 110%

[Scopri di più >](#)

L'[articolo 137](#) del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha previsto la **riapertura dei termini** per l'effettuazione della **rivalutazione di terreni e partecipazioni**.

Per fruire della norma agevolativa:

- i terreni devono essere **edificabili** o con **destinazione agricola**;
- le partecipazioni **non devono essere negoziate nei mercati regolamentati** (la norma non distingue tra partecipazioni qualificate e non);
- i terreni e le partecipazioni devono essere posseduti da **persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione** in Italia alla data del **1° luglio 2020**;
- **entro il 30 settembre 2020**:
- un **professionista abilitato** (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere) deve redigere e asseverare la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- **il contribuente deve versare la prima o unica rata dell'imposta sostitutiva in misura pari all'11% del valore di perizia.** Se il versamento dell'imposta sostitutiva viene effettuato in maniera dilazionata, fino ad un massimo di tre rate di pari importo (30 settembre 2020, 30 settembre 2021, 30 settembre 2022), dovrà essere applicato il tasso d'interesse del 3%.

Si sottolinea che, nell'ambito di questa misura agevolativa, l'imposta sostitutiva non deve essere calcolata sul differenziale tra il valore di perizia e il costo fiscalmente riconosciuto ma **sull'intero valore di perizia**.

Per quanto riguarda le **partecipazioni societarie**, la rivalutazione rappresenta un'opportunità per ridurre l'imposizione (o addirittura azzerarla) sull'eventuale realizzo della plusvalenza a seguito del trasferimento; tuttavia i contribuenti, alla luce di alcuni documenti di prassi

emanati nel 2019, devono prestare attenzione quando la **rivalutazione s'inserisce in una più complessa operazione contraddistinta da una serie di atti negoziali.**

In particolare, con il **principio di diritto n. 20/E/2020**, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto abusiva l'operazione di *merger leveraged cash out*, in cui i soci persone fisiche di una società (*target*) **hanno rivalutato le partecipazioni ai fini fiscali** e le hanno **cedute a un'altra società** (veicolo), partecipata da uno dei quattro soci cedenti e dai suoi due figli (soci di maggioranza), successivamente **incorporata dalla target**.

Ad **avviso dell'Agenzia delle Entrate**:

- tale operazione consente di ottenere un **vantaggio fiscale** consistente nell'azzeramento della tassazione dell'incasso diretto degli utili da parte dei **soggetti cedenti**;
- il **vantaggio fiscale conseguito è da considerarsi indebito**, in quanto le operazioni poste in essere sono **prive di sostanza economica ed essenzialmente finalizzate al conseguimento del vantaggio fiscale** limitatamente a uno dei genitori cedenti che conserva particolari poteri nella società target.

Con la [**risposta ad istanza di interpello n. 341/2019**](#), invece, l'Amministrazione finanziaria ha fornito una particolare interpretazione di una **riorganizzazione finalizzata ad assicurare il passaggio generazionale**.

Le operazioni per favorire il passaggio generazionale sono le seguenti:

- **costituzione**, con capitale sociale di euro 10.000, **di una società a responsabilità limitata** (*newco*), a cui parteciperanno, in egual misura, "Alfa" e "Beta" (che sono i genitori di "Gamma" e "Delta");
- cessione a *newco*, **previa rivalutazione**, delle partecipazioni della società "Zeta" detenute da "Alfa" e "Beta";
- **cessione** (in assenza di rivalutazione) a *newco* di una parte (7,5%) delle partecipazioni di "Zeta" detenute da "Gamma";
- **fusione per incorporazione inversa** di *newco* nella controllata "Zeta", che sarà partecipata, all'esito della predetta operazione, unicamente dai soci "Gamma" e "Delta" (ciascuno con una percentuale del 50%).

In questo contesto, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, grazie all'articolata serie di operazioni prospettata, i soci recedenti ("Alfa" e "Beta") si preconstituiscono le condizioni per porre in essere un **recesso c.d. atipico** idoneo a far conseguire loro un vantaggio fiscale.

Infatti, se si fosse seguita la via del recesso tipico, **attuato tramite l'annullamento e il rimborso della partecipazione detenuta** (in proporzione del patrimonio sociale e tenuto conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, ai sensi dell'[articolo 2473 cod. civ.](#)), le somme ricevute dai soci recedenti, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto

della partecipazione medesima, costituiscono **utile**, rientrando tra le fattispecie che danno luogo a **redditi di capitale**.

Nell'ipotesi, invece, di **recesso cd. "atipico"**, che si attua mediante la cessione a titolo oneroso della partecipazione agli altri soci ovvero a soggetti terzi estranei alla compagnie sociale, **le somme ricevute dal socio rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria (*capital gain*)**.

Secondo l'Agenzia delle Entrate l'operazione di rivalutazione delle quote unitamente all'operazione sopra descritta comporta un vantaggio fiscale rinvenibile **nel risparmio d'imposta derivante dall'assolvimento di un'imposta sostitutiva sul valore di perizia delle partecipazioni in luogo della ritenuta a titolo d'imposta del 26% prevista ordinariamente sui redditi di capitale**.

Il vantaggio fiscale è da considerarsi **indebito** in quanto conseguito **in aggiramento delle disposizioni tributarie in materia di recesso tipico** direttamente applicabili, per le quali **non assume alcuna rilevanza la rivalutazione ai fini fiscali delle quote di partecipazioni possedute**.

IVA

Cessioni comunitarie e partita Iva del cessionario

di Roberto Curcu

Seminario di specializzazione

IVA COMUNITARIA: CASISTICA PARTICOLARE

Scopri le sedi in programmazione >

Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la [Direttiva 1910/2018](#), che prevede come condizione per applicare il regime di “esenzione” per una cessione comunitaria, che **il cessionario sia identificato ai fini Iva in un Paese diverso da quello da cui parte la merce**, ed abbia comunicato al cedente tale numero di identificazione Iva.

La Direttiva **non è stata recepita dallo Stato italiano**, ma deve ritenersi **direttamente efficace**, e riguarda quindi la possibilità di **applicare il regime di non imponibilità previsto dall'[articolo 41 D.L. 331/1993](#)**.

La norma comunitaria prescrive quindi l’obbligatorietà di un numero identificativo ai fini Iva. **Si tratta del numero di partita Iva che gli Stati membri iscrivono nel Vies**, e quindi quello che è controllabile sul sito internet della Commissione europea; oramai, anche dal sito dell’Agenzia delle Entrate si viene “linkati” al sito della Commissione.

Nelle note esplicative pubblicate dalla **Commissione Europea nel dicembre 2019** sono stati forniti dei primi chiarimenti: sul punto è stato chiarito che negli Stati (ad esempio Germania) che attribuiscono un numero di identificazione Iva valido per l’effettuazione delle sole operazioni interne, ed uno valido per le operazioni comunitarie, preceduto dal prefisso dello Stato, solo il secondo, cioè **quello preceduto dal codice ISO dello Stato ed inserito nell’archivio Vies, deve considerarsi valido**.

Un altro punto importante è stato chiarito dalle linee guida: posto che la norma prevede che il cessionario debba “**comunicare**” al cedente il proprio numero di identificazione, la Commissione chiarisce che “**dal fatto che il cedente abbia indicato il numero di identificazione Iva del proprio acquirente nella fattura si può desumere che l’acquirente abbia comunicato il proprio numero di identificazione Iva al cedente**”.

Le note esplicative della Commissione si soffermano poi sulle **operazioni effettuate dai soggetti che non sono in possesso di un numero identificativo, ma dimostrano di averne fatto**

richiesta alla propria Amministrazione finanziaria.

La questione era già stata affrontata dalla [circolare 13/1994](#), nella quale il Ministero delle Finanze aveva chiarito che il cedente poteva comunque **emettere fattura non imponibile ai sensi dell'[articolo 41](#)**, ed aveva dato istruzioni su **come compilare il modello Intrastat in modalità “provvisoria”**, lasciando in un primo momento in bianco il campo relativo al **numero di partita Iva**, per poi **rettificare tale dato quando il cessionario comunicava il numero di partita Iva che gli era stato attribuito**.

La Commissione Europea ha un'altra opinione: “*Quando, al momento dell'emissione della fattura da parte del cedente, l'acquirente non è stato in grado di comunicare al cedente un numero di identificazione Iva perché le autorità fiscali stanno ancora esaminando la richiesta dell'acquirente per l'ottenimento di tale numero, il cedente non può applicare l'esenzione*”, cioè la **non imponibilità prevista dall'[articolo 41](#)**.

Tuttavia, quando il cessionario dimostri che era già considerabile un soggetto passivo al momento della cessione, ed **in un momento successivo comunica al cedente il numero di identificazione** nel frattempo conseguito, **il cedente, in assenza di indicazioni di frode o di abuso, può rettificare la fattura**.

Su tale punto ci si ponevano degli interrogativi, e, il **15 giugno**, il **Comitato Iva** ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la **soluzione ad ulteriori casi che si verificano nella pratica**.

Con riferimento al soggetto che **ha ottenuto il numero identificativo dopo aver effettuato l'acquisto**, il Comitato Iva ritiene che, **qualora l'attribuzione del numero identificativo sia retroattiva, non ci siano problemi per il cedente a rettificare l'originaria fattura**.

Quando il numero di partita Iva non viene concesso con validità retroattiva, per il cedente è comunque possibile **rettificare la fattura emessa**, quando è sicuro che il proprio cliente era già un soggetto passivo al momento della cessione e non ci sono intenti di frode.

Questa precisazione ha una **importanza fondamentale per le cosiddette “cessioni a se stessi”**, che possono verificarsi ad esempio **quando viene ad esistenza una condizione che fa decadere il regime del call-off stock**; si ipotizzi, ad esempio un **soggetto italiano che invii la merce in Francia per un call-off stock** e siano rispettate **tutte le condizioni per le quali non è necessario identificarsi** Oltralpe, in quanto verrà emessa **fattura non imponibile [articolo 41](#) direttamente al francese** al momento del prelievo dei beni.

Qualora prima di tale evento le condizioni per la sospensione dovessero cessare (si ipotizzi di scoprire un furto), **il cedente italiano dovrebbe identificarsi in Francia nel giorno in cui cessano le condizioni**, ed effettuare la vendita a se stesso nello stesso momento; **se il soggetto italiano non è già identificato in Francia** e se la Francia **non rilascia i numero di partita Iva con valenza retroattiva**, nel momento in cui avviene la “vendita a se stessi”, l’italiano è senza numero di partita iva francese, e quindi deve essere emessa a se stessi una fattura con Iva.

L'interpretazione del Comitato Iva, quindi, consente di rettificare l'originaria fattura una volta ottenuto il numero di partita Iva francese, e quindi **evita di dover lasciare assoggettata ad Iva una cessione a se stessi per via di un ritardo nell'identificazione all'estero.**

Un ulteriore interessante chiarimento riguarda il **soggetto che ha il numero di identificazione, ma per negligenza o ignoranza non lo ha comunicato al cedente**, il quale ha chiaramente **emesso una fattura con Iva**. In tali circostanze è previsto che, qualora la comunicazione del numero avvenga entro i termini di rettifica delle fatture, come prevista dallo Stato del cedente, **quest'ultimo possa provvedere a rettificare l'operazione.**

Un ultimo chiarimento riguarda il caso in cui, **al momento dell'ottenimento del numero di partita Iva da parte del cessionario, il cedente non esiste più**, e quindi non sia possibile per il cessionario chiedere al cedente di rettificare la fattura originariamente emessa con Iva.

In questo caso **il Comitato Iva ritiene che il cessionario possa chiedere il rimborso dell'Iva direttamente all'Amministrazione finanziaria del Paese del cedente.**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Le società di partecipazione non finanziaria: definizione e regole fiscali applicabili

di Federica Furlani



L'[articolo 162-bis, comma 1, lett. c\), Tuir](#), introdotto dall'[articolo 12 D.Lgs. 142/2018](#), attuativo della **Direttiva 2016/1164/UE**, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, definisce le **società di partecipazione non finanziaria e assimilati** come:

- i soggetti che **esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari**;
- i soggetti che, pur non detenendo necessariamente partecipazioni, svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui all'[articolo 3, comma 2, D.M. 2.4.2015 n. 53](#) (es. finanziamenti, rilascio di garanzie ecc.), se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono prevalentemente attività di tipo industriali e commerciale.

Per le società di partecipazione non finanziaria, definite comunemente come *Holding* industriali, l'esercizio in via prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste quando, in **base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso**, l'**ammontare complessivo delle partecipazioni in questi soggetti e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi** (tipicamente, i crediti finanziari), unitariamente considerati, è **superiore al 50% dell'attivo patrimoniale**.

Valore delle partecipazioni in imprese non finanziarie e elementi patrimoniali correlati

RASSEGNA RIVISTE

Il processo di valutazione delle rimanenze di una azienda vitivinicola

di Emanuele Arrighetti



RIVISTA PER LA CONSULENZA IN AGRICOLTURA
Mensile di aggiornamento ed approfondimento in materia societaria, fiscale e giuslavoristica

IN OFFERTA PER TE € 117,00 + IVA 4% anziché € 180,00 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilège ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA

Articolo tratto da "Rivista per la consulenza in agricoltura?"

La valorizzazione delle giacenze di magazzino di un'azienda vitivinicola si basa su un modello di determinazione del costo della produzione strutturato in fasi successive una all'altra, che ripercorrono il ciclo biologico nonché le lavorazioni che si susseguono durante l'anno. In quest'articolo si approfondiscono alcuni possibili criteri di individuazione dei costi diretti e indiretti rilevanti per la determinazione del costo di produzione del vino sfuso e dei prodotti finiti. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

Segue il SOMMARIO di "Rivista per la consulenza in agricoltura"?

Normativa e prassi in sintesi

Contrattualistica

Opponibilità del contratto di affitto di durata ultranovenne all'aggiudicatario acquirente del fondo oggetto di esecuzione forzata *di Samuele Cantini*

Fiscalità agricola

Il processo di valutazione delle rimanenze di una azienda vitivinicola *di Emanuele Arrighetti*

Gli incentivi per la produzione di biometano ai fini delle imposte dirette *di Nicola Brigandì*

La sfida Covid-19 per l'attività agrituristica *di Alberto Tealdi*

Unione Europea

Covid-19: proposta di sostegno comunitario temporaneo ed eccezionale a favore degli agricoltori e delle pmi per fronteggiare i danni economici *di Salvatore Carfi*

Finanza verde

Provvedimenti a favore delle imprese agricole per l'emergenza Coronavirus *di Fabrizio Rosatella*

Lavoro & previdenza

Le aliquote contributive 2020 per gli operai agricoli *di Francesco Bosetti*

Le novità in materia di lavoro del Decreto Rilancio *di Francesco Bosetti*

I datori di lavoro dell'agricoltura di Cerioli Dimitri

Il caso risolto

Il passaggio interno di servizi nell'azienda agricola con attività agromeccanica di Alberto Rocchi

Osservatorio